



## PROTOCOLLO D'INTESA

### **RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA LA GUARDIA DI FINANZA E L'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI**

La **Guardia di Finanza**, rappresentata dal Capo di Stato Maggiore del Comando Generale, Gen. D. Umberto Sirico

e

l'**Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari**, con sede in via Tomacelli n. 146, Roma, rappresentato dal Presidente, Prof.ssa Carla Rabitti Bedogni

di seguito denominati congiuntamente le "Parti" o, singolarmente, la "Parte"

**VISTA** la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ("Legge di Stabilità 2016");

**VISTO** il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (nel seguito "TUF") e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 "Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari" (di seguito "Regolamento Intermediari");

**VISTO** l'articolo 1, comma 36, della Legge di Stabilità 2016 che ha previsto il trasferimento dalla Consob all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (nel prosieguo "OCF") di cui all'articolo 31, comma 4, del TUF, delle funzioni di vigilanza sui consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, e l'assunzione delle funzioni inerenti alla tenuta dell'albo e alla vigilanza dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria;

**VISTO** l'articolo 31, comma 7, del TUF, il quale consente all'OCF di avvalersi, nell'esercizio dell'attività ispettiva e previa comunicazione alla Consob, della Guardia di Finanza, che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, demandando ad un apposito protocollo d'intesa la definizione dei contenuti e delle modalità di tale collaborazione;

**VISTO** l'art. 31 *bis*, comma 5, del TUF, il quale prevede che tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'OCF in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio, fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente, e che tale segreto non può essere opposto alla Banca d'Italia, all'IVASS, alla Covip e al Ministro dell'Economia e delle Finanze;



**VISTO** il Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante “Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell’art. 4 della Legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l’art. 2, comma 2, lett. h) e i), che assegna alla Guardia di Finanza compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, movimentazioni finanziarie e di capitali nonché in materia di mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso l’esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico risparmio, e l’art. 3, comma 1, ai sensi del quale il Corpo della Guardia di Finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economico - finanziaria, collabora con organi Istituzionali, autorità indipendenti ed enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta;

**VISTO** l’art. 36, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e l’art. 2, comma 5, del Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68, concernenti le comunicazioni alla Guardia di Finanza di dati e notizie acquisiti da soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettiva o di vigilanza, qualora attengano a fatti che possano configurarsi come violazioni tributarie, ai fini dell’assolvimento dei compiti di polizia economico - finanziaria;

**VISTO** il Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), con particolare riguardo all’art. 2 *ter* (*Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri*);

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51, attuativo della Direttiva (UE) 2016/680, in particolare l’art. 47, concernente il trattamento dei dati personali per finalità di polizia, con riguardo alla possibilità di accesso e consultazione di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati;

**VISTO** il D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15 (*Regolamento a norma dell’articolo 57 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*), con particolare riguardo all’art. 13, in tema di comunicazione dei dati a pubbliche amministrazioni o enti pubblici e a privati;

**CONCORDANO** di regolare, coordinare e sviluppare la collaborazione prevista dall’articolo 31, comma 7, del TUF con la definizione del seguente Protocollo d’Intesa:



## **Art. 1** ***(Rapporti di collaborazione)***

La Guardia di Finanza e l'OCF collaborano al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni attribuite loro dalla legge. A tal fine, s'impegnano a realizzare un interscambio di dati, notizie e informazioni utili per il perseguimento delle finalità di cui al presente Protocollo, concordando le relative modalità di realizzazione ai sensi degli artt. 2 e 3.

L'OCF, nell'ambito delle proprie attività ispettive e previa comunicazione alla Consob, può avvalersi - nei casi connotati da maggiori anomalie, criticità operative o possibilità di rilevazione di fattispecie delittuose - della Guardia di Finanza, che presta la collaborazione richiesta ai fini dell'acquisizione di dati, notizie e informazioni necessari per verificare il rispetto della normativa di riferimento da parte dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria.

Le parti s'impegnano a collaborare per realizzare un interscambio di dati e notizie utili alla promozione di iniziative finalizzate al contrasto dei fenomeni di esercizio abusivo delle attività di consulente finanziario di cui all'art. 166 del TUF.

L'OCF fornisce alla Guardia di Finanza, per gli autonomi approfondimenti, le informazioni, i dati e gli elementi pervenuti o in suo possesso che risultino di concreto interesse ai fini dello svolgimento dei compiti di polizia economico - finanziaria.

## **Art. 2** ***(Coordinamento delle attività svolte in collaborazione)***

Per l'avvio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, l'OCF prende diretto contatto con il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, quale Reparto della Guardia di Finanza individuato per assicurare, con proiezioni su tutto il territorio nazionale, gli adempimenti connessi alle attività di collaborazione.

Il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, in caso di adesione alla richiesta di collaborazione, potrà avvalersi della facoltà di delega – in tutto o in parte – ai Reparti del Corpo territorialmente competenti, qualora ritenuto utile in relazione a particolari attività.

L'OCF trasmette al Nucleo Speciale Polizia Valutaria una specifica richiesta in relazione alle questioni per le quali ritenga di avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza.

La richiesta indica l'ambito e lo scopo della collaborazione, i fatti e le circostanze in ordine ai quali s'intendono acquisire dati notizie e informazioni nonché, ove occorra, la tipologia degli accertamenti, le modalità ed i termini dell'acquisizione.



### **Art. 3** ***(Ulteriori forme di collaborazione)***

La Guardia di Finanza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale, trasmette all'OCF ogni elemento, anche autonomamente acquisito, che ritenga rilevante ai fini dell'applicazione delle norme in materia di vigilanza sui soggetti iscritti all'albo unico dei consulenti finanziari.

La Guardia di Finanza e l'OCF possono istituire tavoli di lavoro cui assegnare incarichi di studio o approfondimenti su determinati fenomeni ovvero di elaborazione di procedure volte a disciplinare particolari modalità di collaborazione.

Per tutte le attività svolte in collaborazione, l'OCF fornisce alla Guardia di Finanza ogni necessario supporto tecnico - logistico e amministrativo.

### **Art. 4** ***(Modifica e integrazione delle disposizioni del Protocollo)***

L'OCF e la Guardia di Finanza, di comune accordo, possono modificare o integrare il Protocollo per tenere conto di nuove disposizioni normative o organizzative, ovvero di circostanze che potranno emergere nel corso della collaborazione ovvero ancora dell'esigenza di meglio definire strumenti e modalità della collaborazione stessa.

### **Art. 5** ***(Trattamento dei dati personali)***

Il trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in virtù del presente protocollo deve essere improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal Regolamento (UE) n. 2016/679/UE, nonché all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, del D.Lgs. n. 51/2018 e del D.P.R. n. 15/2018. A tal fine, le parti individuano e mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità dei rispettivi trattamenti alle citate disposizioni, con particolare riguardo ai principi di minimizzazione e agli obblighi di sicurezza. Inoltre, i flussi informativi, in modalità telematica o cartacea, devono assicurare il rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali, in aderenza alle misure tecnico - organizzative dettate dal Garante per la protezione dei dati personali in tema di trasmissione e/o di accesso telematico sicuro alle informazioni oggetto di scambio per le rispettive finalità istituzionali dei soggetti pubblici.

### **Art. 6** ***(Disposizioni amministrative)***

Dall'attuazione del presente Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Gli oneri sostenuti dalla Guardia di Finanza e individuati dalla tabella in allegato 1, connessi alle attività di collaborazione oggetto di specifica domanda, attuate a richiesta dell'OCF, saranno:

- rimborsati finanziariamente dall'OCF, qualora anticipati dal Corpo, in base ai rendiconti fatti pervenire con periodicità trimestrale, mediante:
  - versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sullo specifico capitolo 2395, presso la Tesoreria Centrale, utilizzando il codice IBAN IT 62X 01000 03245 350 0 10 2395 00 e avendo, altresì, cura di indicare la causale “*Somme dovute a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Corpo della Guardia di Finanza per i rapporti di collaborazione con l'Organismo di Vigilanza e tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF) cui al correlato protocollo d'intesa*”;
  - contestuale inoltro, al Nucleo Speciale Polizia Valutaria, di opportuna dichiarazione di avvenuto versamento sul capitolo di entrata sopra indicato, che attesti la data dell'effettivo pagamento delle somme oggetto di ristoro e la causale sopra richiamata, unitamente alla relativa quietanza della disposizione di pagamento;
- in alternativa, compensati con la permuta di materiali o prestazioni, secondo le prescrizioni recate dall'articolo 2133 del codice dell'ordinamento militare, di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

#### **Art. 7**

#### ***(Responsabili ed entrata in vigore del Protocollo)***

Responsabili del coordinamento e della tenuta dei rapporti di cui al presente Protocollo sono:

- quanto agli aspetti programmatici, per la Guardia di Finanza, il Comandante del Comando Tutela Economia e Finanza, e per l'OCF, il Segretario Generale;
- quanto agli aspetti operativi, per la Guardia di Finanza, il Comandante del Nucleo Speciale Polizia Valutaria e, per l'OCF, il Responsabile Ufficio Vigilanza Albo.

Il presente Protocollo entra in vigore a far data dal giorno della sottoscrizione.

Roma,

***per il Comando Generale  
della Guardia di Finanza***

***f.to digitalmente***

**IL CAPO DI STATO MAGGIORE  
(Gen. D. Umberto Sirico)**

***per l'Organismo dei  
Consulenti Finanziari***

***f.to digitalmente***

**IL PRESIDENTE  
(Prof.ssa Carla Rabitti Bedogni)**